



CITTA' DI LATIANO

Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
Istituzione della De.Co.**

(Denominazione Comunale di Origine)



Approvato con atto di C.C. n. 6 del 27.03.2015

Modificato con C.C. n. 21 del 29.04.2017

Sommario

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 – Logo De.C.O.
- Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
- Art. 10 – Commissione comunale per la De.C.O.
- Art. 11 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
- Art. 12 – Controlli
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 – Struttura organizzativa competente
- Art. 15 – Iniziative comunali
- Art. 16 - Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali
- Art. 17 – Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
- Art. 18 – Tutela e garanzia
- Art. 19 – Norme finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della città di LATIANO.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di LATIANO, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di LATIANO, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio latianese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine).

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro qualità;

- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
- c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali.
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.
- g) del sostegno nell'ambito della competenza del Comune all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P. e I.G.P., etc.) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare il legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della città.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. Le De.Co. sono di esclusiva proprietà del Comune. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 un registro pubblico per i prodotti agroalimentari tipici del territorio del Comune di Latiano che ottengono la De.Co..

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a. i prodotti a denominazione comunale (De.C.O.)
- b. le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- c. gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- a. carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- b. salse e condimenti;
- c. formaggi e altri prodotti derivati dal latte (cacio-ricotta, ricotta, etc.=;
- d. prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- e. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- f. prodotti di origine animale;
- g. piatti tradizionali della cucina latianese;
- h. liquori e rosoli;

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Latiano.

7. Su proposta della Commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operano in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo il disciplinare di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De.CO. per più prodotti diversi.

10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno tre anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

Art. 7 – Logo De.C.O

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro De.C.O. viene adottato un apposito logo identificativo scelto dalla competente Commissione comunale di cui all'art. 10 attraverso l'indizione di un "concorso di idee".

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Latiano ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.CO., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche informando se del caso le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la DE.C.O. con le modalità indicate nel successivo comma 4.
2. Agli stessi fini il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche avvalendosi di esperti qualificati;
3. Qualora si accertino secondo le modalità indicati negli articoli seguenti i necessari requisiti e presupposti viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro DE.C.O. approvando anche il relativo disciplinare di produzione e/o la scheda identificativa;
4. Le imprese interessate per ottenere le iscrizioni nel registro De.Co. presentano, quindi, al Comune, una richiesta scritta in carta legale secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - a. il nome del prodotto;
 - b. l'area geografica di produzione (come meglio specificata all'art. 7 c. 1);
 - c. le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - d. i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - e. la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite o integrate dal Comune attraverso specifiche ricerche.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa).

8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10 – Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato al Sindaco insieme ai componenti di una Commissione composta da

- n. 1 esperto del settore agro alimentare;
- n. 1 esperto settore gastronomico locale;
- n. 1 esperto settore commerciale;
- n. 1 esperto di tradizione popolare;
- il responsabile della struttura comunale - Uff. Agricoltura di cui all'art. 13 o suo delegato;

I componenti di cui sopra sono nominati, dal Sindaco con decreto, previa consultazione della Commissione Consiliare competente.

2. di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo ed i rappresentanti di categoria del settore interessato.

3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

4. funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 13.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

7. Ai fini della valutazione di competenza, La Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro DE.CO. e predisporrà per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

9. Completata l'istruttoria la Commissione trasmette le proposte alla Giunta Comunale sui singoli prodotti, che saranno vincolati per la concessione della DE.C.O.

10. L'iscrizione delle imprese nel registro DE.C.O. qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro, (numero e data) ed alle modalità di utilizzo del logo; alla

comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto ed il modello del logo.

12. il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al registro DE.CO. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

14. L'iscrizione nel registro DE.CO. non comporta oneri per l'impresa.

15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione prodotto DE.CO.

Art. 11 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della denominazione “De.C.O.” identificativa alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso della denominazione e del logo, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, è concesso anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Logo De.C.O., nelle quantità e dimensione che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli. E' obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

4. il Logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del Logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possono generare con il logo De.C.O.

5. il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, nella carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.

7. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali “super”, “eccellente”, ecc.

8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della denominazione De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 12 – Controlli.

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previste possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale,

anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

2. Il controllo sul prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con la denominazione De.C.O.. o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti.

Art. 13 - Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c. la perdita dei requisiti richiesti;
- d. l'uso difforme o improprio della denominazione De.C.O. accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co. fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per le imprese.

Art. 14 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nei settori Attività Produttive e Servizi Culturali.

2. Il responsabile del Servizio Attività Produttive cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 15 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.CO. forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Presso la Biblio-mediateca Civica Gilberto De Nitto viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerente le produzioni tipiche locali aperta alla libera consultazione del pubblico, anche ai fini di studio e di ricerca.
5. per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, verrà costituito un paniere ufficiale dei prodotti De.C.O. del Comune comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
6. il Comune oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni, che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Art. 16 - Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'art. 14, c.3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.), dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune e la Commissione di cui all'art. 10, promuove altresì l'inserimento dei prodotti DE.Co nell'elenco dei prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.
3. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovra comunale, ai prodotti a denominazione DE.Co., sia nei confronti degli Enti ed organismi competenti, che fornendo assistenza diretta alle imprese.

Art. 17- Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca Civica "Gilberto De Nitto" viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 18 – Tutele e garanzie

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti incompatibili con quelle del presente regolamento.